

Art. 5 - Il medico **REGOLAMENTO PER IL MEDICO CONDOTTO** Ufficio e delle stipendio, compiute il biennio di cui all'art. 70 del T.U. Leggi Sanitarie Capo; I°- Numero e delimitazione delle condotte.

Il Art. 1 - Il servizio di assistenza medico-chirurgica gratuita entro il territorio del Comune di San. Donato Val Comino é affidato a N° 2 medici condotti. é ridotto ad un anno per colare che alle date d.

Art. 2 - La delimitazione fra la prima e la seconda condotta medica é data dalla strada comunale mulattiera proveniente da Alvito e che dai confini con tale Comune passa fra le contrade Colle Castagno e Rio Molle, raggiunge quota 404, tocca Casino Abruzzese (quota 462), interseca la provinciale Sferracavalli e raggiunge i confini di Settefrati presso il Casino Cellucci.

Il territorio del Comune é diviso in N° 2 condotte; una pel centro abitato ed una per la frazione "Gallinaro" distante dal centro Km. 7 di via rotabile. in servizio nello stesso Comune, con o senza interruzione. I vari aggregati di esse sono unite a mezzó di strade carrozzabili, mulattiere, pedonali.

Vi é servizio di corriera, poste, telegrafo. del disposto degli Questi dati sono a titolo puramente informativo. il quale il medico

Art. 3 - Il medico titolare della condotta viene nominato dal Podestà in seguito a concorso bandito a norma dell'art. 68 del T.U. 2212- 1934 N° 1265. Podestà non può trasferire i medici da una all'altra condotte

Il Comune può variare i limiti di circoscrizione delle condotte anche radicalmente, senza che il titolare possa opporsi o richiedere alcuna indennità. al Podestà. Egli deve comunque dare un preavviso di

CAPO 2° = DIRITTI E DOVERI DEI MEDICI CONDOTTI. servizio

Art. 4 - Il medico condotto, sotto pena di decadenza dalla nomina, deve assumere servizio entro un mese dalla notifica della nomina regolarmente approvata, e prestare davanti al Podestà, la promessa solenne di fedeltà, e dopo conseguita la stabilità, il giuramento con la formula prescritta dall'art. 38 T.U. della legge sanitaria, succitata. ....

Art. 5 - Il medico condotto acquista la stabilità dell'Ufficio o dello stipendio, compiuto il biennio di cui all'art. 70 del T.U. Leggi Sanitarie. Il Podestà potrà ogni spesa affinché il medico trovi nel luogo di residenza stabile un'alloggio conveniente.

Il servizio interinale, seguito senza interruzione, dalla nomina regolare in base a concorso, è computato agli effetti del biennio di prova. Il periodo di prova è ridotto ad un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio in un Comune in qualità di Sanitari Condotti con nomina definitiva.

Art. 6 - La dimissione del sanitario condotto per fine del periodo di esperimento deve essere disposta per deliberazione, adottata dal Podestà degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita; il medico condotto, non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del periodo suddetto, non può negare la sua opera professionale a qualsiasi ammalato, ancorché non iscritto nel predetto elenco.

La deliberazione deve essere motivata genericamente. Per la prestazione dell'opera professionale a favore degli ammalati. Il medico condotto ha diritto a compensi in base alle speciali tariffe proposte dal Sindacato Provinciale Fascista dei medici Chirurghi ed approvate dal Prefetto.

Art. 7 - Il sanitario condotto, dimesso durante il periodo di esperimento e poi riassunto in servizio nello stesso Comune, con o senza interruzione, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

Art. 8 - Per la valutazione del tempo utile ai fini del disposto degli articoli precedenti non si tiene conto del tempo, nel quale il medico condotto. Egualmente dovrà farsi per le eventuali variazioni da apportarsi alle elenchi in corso dell'anno.

Art. 9 - Il Podestà non può trasferire i medici da una all'altra condotta, senza il consenso degli interessati.

Art. 10 - Il medico comunale può dare le dimissioni dal posto presentando a) ad eseguire gratuitamente per tutti i residenti nel territorio della condotta, le vaccinazioni antivaricelle, ordinarie e straordinarie; b) a disimpegnare il servizio necropsicopatologico; c) a vigilare il balneio mercenario; d) a dare opere nell'ambito di profilassi antitubercolare attenendosi alle istruzioni che potranno essere date dagli organi preposti alla lotta antitubercolare.

Art. 11 - I medici condotti sono tenuti a risiedere nel territorio della propria condotta, e precisamente nel centro abitato di S. Donato per la tubercolosi.

Art. 12 - L'Ufficio Sanitario condotto è incompatibile con la professione di commerciante; nonché con ogni altra occupazione che a giudizio della Amministrazione Comunale non sia ritenuta conciliabile con i doveri dell'Ufficio o col decoro di esso.

Art. 13 - Il medico condotto è tenuto a prestare l'opera sua a tutte le persone che risiedono nel territorio della condotta, iscritti nell'elenco sperimentale.

Art. 14 - In sede di compilazione e di revisione annuale dell'elenco degli aventi diritto a cura gratuita, il Podestà dovrà sentire il parere del medico condotto. Tale tempo utile comincia a decorrere dal giorno nel quale il medico ha assunto il servizio.

Art. 15 - Il Podestà trasmette al medico condotto l'elenco degli aventi diritto a cura gratuita, il Podestà dovrà sentire il parere del medico condotto. Egualmente dovrà farsi per le eventuali variazioni da apportarsi alle elenchi in corso dell'anno.

prima condotta e di Gallinaro per la seconda condotta.

Il Podestà porrà ogni opera affinché il medico trovi nel luogo di residenza stabilito un alloggio conveniente.

Art. 12 = L'Ufficio Sanitario condotto è incompatibile con la professione di commerciante; nonché con ogni altra occupazione che a giudizio della Amministrazione Comunale ~~non~~ non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza e i doveri dell'Ufficio o col decoro di esso.

Art. 13 = Il medico condotto è tenuto a prestare l'opera sua a tutte le persone che risiedono nel territorio della condotta, iscritti nell'elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita; il medico condotto, riservata ogni questione di compenso, non può negare la sua opera professionale a qualsiasi ammalato, ancorché non iscritte nel predetto elenco.

Per la prestazione dell'opera professionale a favore degli abbienti. Il medico condotto ha diritto a compenso in base alle speciali tariffe proposte all'uopo dal Sindacato Provinciale Fascista dei medici Chirurghi ed approvato dal Prefetto.

Art. 14 = In sede di compilazione e di revisione annuale dall'elenco degli aventi diritto a cura gratuita, il Podestà dovrà sentire il parere del medico condotto. Egualmente dovrà farsi per le eventuali variazioni da apportarsi alle elenche in corso dell'anno.

Il 1° gennaio di ogni anno il Podestà trasmette al medico condotto l'elenco di cui sopra.

Art. 15 = Il medico condotto è inoltre tenuto:

- a) ad eseguire gratuitamente per tutti i residenti nel territorio della condotta, le vaccinazioni antivaiose, ordinarie e straordinarie;
- b) a disimpegnare il servizio necroscopico;
- c) a vigilare il baliatico mercenario;
- d) a dare opera nell'azione di profilassi antitubercolare attenendosi alle istruzioni che potranno essere date dagli organi preposti alla lotta antitubercolare;

e) ad applicare le leggi, i regolamenti e le istruzioni per la profilassi della malaria, anche fuori dei centri abitati ;

f) ad uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti per la cura profilassi delle malattie ~~XXXXXX~~ infettive;

g) a dare gratuitamente a favore del Comune quelle prestazioni di carattere medico fiscale che siano richieste dalla Amministrazione;

h) ad adempiere, in generale, a tutti i doveri inerenti alla carica e derivanti da leggi, da regolamenti, generali speciali, da istruzioni ecc.

Le vaccinazioni generali ed obbligatorie contro le malattie infettive saranno gratuite anche per i non iscritti nell'Elenco dei Poveri.

Art. 16= Il Medico condotto deve rilasciare gratuitamente agli iscritti nello elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita i certificati per l'autorità giudiziaria e amministrativa, militare, scolastica e di beneficenza, per l'ammissione o riammissione al lavoro ed in genere ogni certificato richiesto da leggi e regolamenti e da singole disposizioni legalmente date.

Art. 17= Il medico condotto é tenuto ad informare il Podestà, e l'Ufficiale Sanitario di ogni fatto e di ogni circostanza inerenti alla salute pubblica, ed a coadiuvare le autorità competenti nell'osservanza e nell'applicazione di disposizioni atte ad impedire la diffusione di malattie infettive.

Art. 18 = I titolari delle condotte sono tenuti a sostituirsi gratuitamente in caso di assenza che non superi otto giorni consecutivi.

Art. 19= Le chiamate del medico condotto per gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto all'assistenza gratuita devono di regola, essere fatte alla residenza del sanitario la sera prima per il giorno seguente, o nelle ore del mattino avanti l'ora in cui é notorio che il medico inizia, il giro ordinario delle visite.

In casi di urgenza le chiamate possono essere fatte in qualunque ora e dovunque il medico si trova.

Nelle chiamate notturne il medico può richiedere di essere accompagnato da persona conosciuta, sia nell'andata che nel ritorno. Sono considerate notturne le chiamate fatte dalle ore 22 alle ore 6 nei mesi di aprile ed ottobre e dalle ore 20 alle ore 7 da novembre e tutto marzo.

Art. 20 = Il Podestà' ( ~~Presidente del Comune~~ ) può imporre al medico condotto di tenere un ambulatorio per gli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita.

In questo caso il Comune é obbligato a provvedere a sue spese, adatto locale con le suppellettili necessarie, riscaldamento, servizio, medicine, materiale indispensabile di medicazione;

D'accordo col Podestà del Comune il medico fisserà un orario per le visite e le cure ambulatorie per il rilascio di certificati.

- Art. 21 = Ai medici condotti spetta l'annuo stipendio di L. 9500,00 per i primi 1000 poveri, appartenendo questo Comune alla 2<sup>a</sup> categoria, spettando inoltre tutte le altre indennità di legge che vengono corrisposte agli altri impiegati Comunali. Qualora il numero degli iscritti all'Elenco dei Poveri ecceda i 1000 il Comune corrisponderà al medico L. 4 all'anno per ogni povero dai 1001 ai 2000 e L. 5 dai 2001 ai 3000.
- Art. 22 = Lo stipendio del Medico Condotta verrà aumentato di un decimo per ogni quadriennio e per cinque quadrienni consecutivi a decorrere dalla data della conseguita stabilità.
- Art. 23 = Qualora il sanitario condotto assuma la carica di Ufficiale sanitario avrà diritto per tale ufficio e finché durerà l'incarico, sempre revocabile, ad una indennità di L. 400,00.
- Art. 24 = Per la cura dei poveri residenti oltre 500 metri fuori dal Comune il mezzo di trasporto è a carico del Comune, salvo eventuali possibili accordi fra sanitario e Comune.
- Art. 25 = Lo stipendio e le indennità come sopra fissate, si intendono al lordo delle riduzioni di cui ai RR. DD. 30 novembre 1930 e 14 aprile 1934 e di tutte le altre riduzioni e ritenute di legge. Tali emolumenti saranno pagati a dodicesimi posticipati.
- Art. 26 = Spetta ai medici condotti, compatibilmente con le esigenze del servizio, un mese di congedo all'anno da usufruirsi in uno o più periodi con supplenza a carico del Comune. Durante il congedo i medici condotti non potranno assumere servizio in un'altra condotta.
- Per poter ottenere il congedo il medico potrà rivolgerne la domanda scritta al Podestà almeno dieci giorni prima dell'inizio del congedo. Il Comune richiederà al Sindacato Provinciale Fascista dei medici Chirurghi la designazione di un sanitario libero esercente al quale affidare la supplenza.